Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 118° — Numero 84

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Lunedì, 28 marzo 1977 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 84 DEL 28 MARZO 1977:

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

Norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore e dei loro rimorchi per quanto riguarda l'installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa.

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

Norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di catadiottro dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

Norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di luci di ingombro, di luci anteriori di posizione, di luci posteriori di posizione e di luci di arresto, dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

Norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di indicatore luminoso di direzione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

Norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di dispositivo di illuminazione della targa di immatricolazione posteriore dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

Norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di proiettore, dei veicoli a motore emettenti fasci di profondità e/o anabbaglianti nonchè dei tipi di lampada ad incandescenza destinati a tali proiettori.

DECRETO MINISTERIALE 24 gennaio 1977.

Norme relative alla omologazione C.E.E. dei tipi di proiettore anteriore fendinebbia dei veicoli a motore e norme relative alle lampade per tali proiettori.

DECRETO MINISTERIALE 12 febbraio 1977.

Aggiornamento delle prescrizioni tecniche contenute negli allegati I e III al decreto ministeriale 7 marzo 1975, recante norme relative alla omologazione parziale C.E.E. dei tipi di veicolo a motore per quanto riguarda le emissioni dei motori ad accensione comandata.

(Da 1205 a 1211 e 1935)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 1976.

Modificazione alla composizione del consiglio direttivo dell'Unione italiana di tiro a segno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto-legge 16 dicembre 1935, n. 2430, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1143, sul tiro a segno nazionale;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 8 luglio 1944, n. 286, che ha posto alla dipendenza del Ministero della difesa il tiro a segno nazionale, dettando norme per l'emanazione di tutte le disposizioni atte ad assicurarne il normale funzionamento;

Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1974 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 24 febbraio 1975), riguardante la composizione del consiglio direttivo dell'Unione italiana di tiro a segno;

Considerato che il numero pari dei componenti di tale consiglio può rendere a volte poco convincente l'esito delle votazioni, in quanto in caso di parità prevale il voto del presidente;

Ritenuto che aumentando di un elemento il numero dei consiglieri eletti dall'assemblea dei rappresentanti delle sezioni di tiro a segno nazionale è possibile ovviare al rilevato inconveniente ed ottenere nel contempo una più appropriata rappresentatività delle regioni che raggruppano le sezioni stesse;

Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1974, citato nelle premesse, è sostituito dal seguente:

« Il consiglio direttivo dell'Unione italiana di tiro a segno è composto:

a) del presidente, eletto fra gli iscritti alle sezioni di tiro a segno nazionale dai rappresentanti delle sezioni stesse riunite in assemblea;

b) di tre consiglieri nominati dal Ministro per la difesa in rappresentanza dei Ministeri della difesa, dell'interno e delle finanze;

c) di cinque consiglieri eletti dall'assemblea di cui alla lettera *a*) tra i soci delle sezioni di tiro a segno nazionale con almeno due anni di anzianità di iscrizione.

Le elezioni del presidente e dei cinque consiglieri previsti dalle lettere *a*) e *c*) saranno sanzionate dal Ministro per la difesa ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 novembre 1976

LEONE

LATTANZIO — STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1977
Registro n. 7 Difesa, foglio n. 92

(2371)

DECRETO MINISTERIALE 13 novembre 1976.

Riconoscimento nei confronti della società Nuova Innocenti S.p.a., in Milano, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 24 giugno 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Nuova Innocenti S.p.a. di Milano, con effetto dal 15 giugno 1976.

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della società Nuova Innocenti S.p.a. di Milano, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 13 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2440)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. Ib.Mei, in Torino, stabilimento in Asti, azienda con più di cinquecento dipendenti, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 10 maggio 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ib.Mei, con sede in Torino e stabilimento in Asti, con effetto dal 3 novembre 1975;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. Ib.Mei, con sede in Torino e stabilimento in Asti, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(2439)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1976.

Istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in Santos (Brasile).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1976, n. 758, registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1976, registro n. 429, foglio n. 382, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 309 del 19 novembre 1976, con il quale viene soppresso il vice consolato di 1ª categoria in Santos (Brasile) a decorrere dal 31 dicembre 1976;

Decreta:

Articolo unico

E' istituito in Santos (Brasile) un vice consolato di 2ª categoria alle dipendenze del consolato generale di 1ª classe d'Italia in San Paolo.

Il presente decreto decorre dal 31 dicembre 1976.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1977
Registro n. 432 Esteri, foglio n. 381

(2660)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1976.

Sostituzione di due membri effettivi della commissione censuaria centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sul perfezionamento e sulla revisione del sistema catastale;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1975, registro n. 49 Finanze, foglio n. 274, con il quale è stata costituita la commissione censuaria centrale;

Visti gli articoli 24 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica dianzi citato;

Considerato che il prof. ing. Antonino Famularo e il dott. ing. Salvatore Amoroso, già componenti effettivi della seconda sezione della suddetta commissione in qualità di esperti in materia catastale, sono entrambi deceduti;

Ritenuta la necessità di ricoprire i posti vacanti;

Vagliata l'opportunità che la copertura di tali posti sia effettuata con la nomina a componente effettivo dei due componenti supplenti in carica della detta sezione e con la contemporanea sostituzione di questi ultimi con due componenti di nuova nomina, aventi i requisiti di legge;

Decreta:

Il dott. ing. Mario Castelfranchi ed il dott. ing. Pietro Armocida, già componenti supplenti della seconda sezione della commissione censuaria centrale, vengono nominati componenti effettivi della sezione stessa in sostituzione dei defunti prof. ing. Antonino Famularo e dott. ing. Salvatore Amoroso.

Il dott. ing. Carlo Silvestri ed il dott. ing. Giuseppe Giovannella vengono nominati componenti supplenti della ripetuta seconda sezione, in sostituzione dei predetti dott. ing. Mario Castelfranchi e dott. ing. Pietro Armocida.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1976

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1977
Registro n. 6 Finanze, foglio n. 10

(2500)

DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 1977.

Sostituzione di un componente il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 dicembre 1975, registro n. 31 Tesoro, foglio n. 45, con il quale è stato nominato il consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato per la durata di un quadriennio;

Visto il telegramma n. 16067 del 28 dicembre 1976, con il quale il Ministro per le finanze ha designato quale componente del consiglio di cui sopra, in sostituzione del prof. Ugo Calderoni, collocato a riposo, il dott. Giovanni Simeone, dirigente generale preposto alla Direzione generale degli affari generali e del personale;

Decreta:

Il dott. Giovanni Simeone, dirigente generale presso il Ministero delle finanze, è nominato consigliere nel consiglio di amministrazione dell'Istituto Poligrafico dello Stato, in sostituzione del prof. Ugo Calderoni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 gennaio 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1977
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 268

(3313)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1977.

Modificazioni alla tabella B allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, sull'ordinamento delle categorie del personale sanitario non appartenenti ai ruoli organici.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246, concernente l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria;

Ritenuto che la legge 26 luglio 1975, n. 354, agli articoli 11, 16, 33, 39, 40 e 41 attribuisce al sanitario maggiori compiti rispetto a quelli previsti dalle precedenti disposizioni legislative e regolamentari e che gli importanti riflessi operativi contribuiscono, in maniera determinante, al miglioramento della organizzazione dell'intero sistema sanitario penitenziario;

che dopo verifica delle obiettive esigenze che nel tempo sono venute ad aggravarsi in alcuni istituti in rapporto al considerevole aumento di ristretti nonché ai maggiori compiti di cui innanzi;

Visto l'art. 38, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246;

Decreta:

A decorrere dal 1° gennaio 1977 i quadri 2, 3, 4 e 5 della tabella *B* allegata alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, prorogata e modificata con leggi 7 giugno 1975, n. 199 e 5 maggio 1976, n. 246, sarà così modificata:

Quadro 2

Compenso mensile lordo . . . . L. 350.000

Is Arenas	C. L. A.
Isili	C. L. A.
Mamone	C. L. A.
Paliano	Sanat. giud.
Aversa	Osp psich. giud.
Barcellona Pozzo di Gotto	Osp. psich. giud.
Montelupo Fiorentino	Osp. psich. giud.
Napoli	Osp. psich. giud.
Reggio Emilia	Osp. psich. giud.
Bari	C. C. (Centro clinico)
Milano	C. C. (Centro clinico)
Napoli	C. C. (Centro clinico)
Palermo	C. C. (Centro clinico)
Perugia	C. C. (Centro clinico)
Roma « Regina Coeli »	C. C. (Centro clinico)
Torino	C. C. (Centro clinico)
Alessandria	C. R.
Favignana	C. R.
Porto Azzurro	Stab. penit.
Volterra	C. R.

Quadro 3

Compenso mensile lordo . . . . L. 163.500

Augusta	C. R.
Avellino	C. C.
Brescia	C. C.
Cagliari	C. C.

Cairo Montenotte	Sc. All. AA. CC.
Caltanissetta	C. C.
Catania	C. C.
Civitavecchia	C. C. e C. R.
Firenze	C. C. e C. R.
Fossano	C. R.
Fossombrone	C. M. F.
Genova	C. C.
Messina	C. C.
Padova	C. R.
Parma	C. C. e C. M. F.
Parma	Sc. All. AA. CC.
Pisa	C. C.
Portici	Sc. All. AA. CC.
Potenza	C. C.
Pozzuoli	C. C. D.
Procida	C. R.
Roma-Rebibbia	C. R.
Roma-Rebibbia	C. C. « Nuovo complesso »
Roma-Rebibbia	C. C. D.
Roma-Rebibbia	« Osservazione »
Roma	Centro studi penitenz.
Siracusa	C. C.
Trento	C. C.
Turi	C. M. F.
Viterbo	C. C. e C. R.

Quadro 4

Compenso mensile lordo . . . . L. 133.500

Agrigento	C. C.
Bologna	C. C.
Brindisi	C. C.
Castelfranco Emilia	C. L.
Lonate Pozzolo	C. L. A.
Napoli	I. R. M. « G. Filangieri »
Palermo	I. R. M.
Ragusa	C. C.
Roma	I. R. M. « Casal del Marmo »
Salerno	C. C.
Saluzzo	C. R.
S. Maria Capua Vetere	C. C.
Sulmona	C. R. e C. C.
Termini Imerese	C. C.
Torino	I. R. M.
Treviso	C. C.
Trieste	C. C.
Udine	C. C.
Verona	C. C.

Quadro 5

Compenso mensile lordo . . . . L. 111.000

Airola	I. R. F.
Alghero	C. R.
Avezzano	C. C.
Avigliano	I. R. M.
Belluno	C. C.
Bergamo	C. C.
Benevento	C. C.
Bologna	I. R. M.
Bolzano	C. C.
Caltagirone	C. C.
Campobasso	C. C.
Cassino	C. C.
Catanzaro	C. C.
Catanzaro	I. R. M.
Como	C. C.
Cosenza	C. C.
Enna	C. C.
Forlì	C. C.
Frosinone	C. C.
L'Aquila	C. C.
L'Aquila	I. R. M.
La Spezia	C. C.
Latina	C. C.
Lecce	C. C.
Lecce	I. R. M.
Lecce	C. R.
Locri	C. C.
Lucca	C. C.
Lucera	C. C.
Mantova	C. C.
Matera	C. C.
Milano	I. R. M.
Modena	C. C.
Napoli	I. R. M. « Ai Colli Aminei »
Nisida	I. R. M.
Noto	C. C.
Novara	C. C.
Nuoro	C. C.
Oristano	C. C.
Orvieto	C. C.
Padova	C. C.
Pescara	C. C.
Piacenza	C. C.
Reggio Calabria	C. C.
Reggio Emilia	C. C.
Saliceta S. Giuliano	C. C.
S. Cataldo	I. R. M.
S. Gimignano	C. C.
S. Maria Capua Vetere	I. R. M.
Sassari	C. C.
Sciacca	C. C.
Soriano sul Cimino	C. L.
Spoleto	C. C.
Taranto	C. C.
Teramo	C. C.
Trani	C. C.
Trani	C. R. D.
Trapani	C. C.
Varese	C. C.
Venezia	C. C.
Venezia	C. L. U.
Venezia	C. L. D.
Vercelli	C. C.
Vibo Valentia	C. C.

Al maggiore onere annuo di L. 226.624.000 si provvede con i normali stanziamenti del cap. 2001 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1977, e dei corrispondenti capitoli degli anni successivi.

Roma, addì 27 gennaio 1977

Il Ministro per la grazia e giustizia
BONIFACIO

p. *Il Ministro per il tesoro*
ABIS

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo **1977**
Registro n. 7 Giustizia, foglio n. **34**

(3133)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1977.

Approvazione dello statuto della Cassa di risparmio di Venezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, approvato con decreto ministeriale del 26 aprile 1954 e modificato con decreto ministeriale del 18 settembre 1959;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 18 febbraio 1975, 1° luglio 1975 e 1° aprile 1976;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvato il nuovo statuto della Cassa di risparmio di Venezia, con sede in Venezia, composto di n. 52 articoli, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 febbraio 1977

Il Ministro: STAMMATI

STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA

Titolo primo

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - PATRIMONIO

Art. 1.

La Cassa di risparmio di Venezia, fondata il 12 febbraio 1822, ha sede in Venezia. Fa parte della Federazione delle casse di risparmio delle Venezie istituita con regio decreto-legge 26 aprile 1928, n. 1022.

Essa è regolata dalle leggi e disposizioni vigenti in materia ed in particolare dal presente statuto.

Art. 2.

La Cassa si propone di promuovere e diffondere lo spirito di previdenza raccogliendo i risparmi e dando ad essi conveniente collocamento, con criteri suscettibili di assicurare il massimo impulso allo sviluppo economico e sociale della propria zona.

Nella scelta degli impieghi dovranno essere preferite le iniziative di pubblico interesse e le operazioni di credito a favore del settore agricolo.

Gli utili netti annualmente accertati in sede di bilancio saranno devoluti esclusivamente ad incremento della massa di rispetto costituita dai fondi di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del successivo art. 4 e ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità, con l'osservanza delle prescrizioni di cui al successivo art. 50.

Art. 3.

La Cassa svolge la sua attività, anche con proprie dipendenze, nella zona di sua competenza ai sensi delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Il patrimonio della Cassa è costituito:

a) dal fondo di riserva ordinario;

b) dal fondo di garanzia federale;

c) dal fondo di riserva straordinario;

d) dal fondo per le oscillazioni del valore dei titoli;

e) dal fondo per perdite eventuali;

f) da altri eventuali fondi, costituiti per scopi speciali, comunque denominati.

Art. 5.

Sono organi della Cassa:

1) il consiglio di amministrazione;

2) il comitato di sconto;

3) il presidente;

4) il collegio sindacale;

5) il direttore generale;

6) le commissioni locali di sconto eventualmente costituite a norma del presente statuto.

Titolo secondo

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 6.

Il consiglio di amministrazione è composto del presidente, del vice presidente e di nove consiglieri.

Il presidente ed il vice presidente sono nominati a norma di legge fra i cittadini residenti a Venezia.

I nove consiglieri sono nominati:

a) tre dal consiglio comunale di Venezia;

b) uno dal consiglio provinciale di Venezia;

c) uno dalla giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Venezia;

d) due dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane;

e) uno dall'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane;

f) uno dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie.

La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa.

Quando l'ente cui spetta la nomina non vi provveda entro tre mesi dalla richiesta della stessa, da effettuarsi dal presidente del consiglio di amministrazione a mezzo di lettera raccomandata, la nomina è demandata al prefetto della provincia ove ha sede l'ente inadempiente.

I componenti il consiglio di amministrazione devono essere scelti fra le persone più rappresentative nelle attività economiche e professionali.

Art. 7.

Non possono far parte del consiglio di amministrazione:

a) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei membri del consiglio stesso o del collegio sindacale;

b) il coniuge, i parenti e gli affini, fino al terzo grado incluso, dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa;

c) coloro i quali hanno in corso liti con la Cassa o che ad essa abbiano cagionato perdite.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, venissero a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dallo statuto o dalle leggi, saranno dichiarati decaduti d'ufficio dal consiglio di amministrazione, il quale prenderà l'iniziativa per la loro sostituzione.

I componenti il consiglio di amministrazione non possono contrarre obbligazioni dirette o indirette con la Cassa, e ove venissero ad averle assunte, per qualsiasi causa, dovranno immediatamente estinguerle, altrimenti saranno dichiarati decaduti dal consiglio di amministrazione.

Qualora però le obbligazioni siano sorte per fatti indipendenti dalla volontà dell'amministratore, la decadenza sarà dichiarata solo nel caso in cui siffatte obbligazioni non vengano estinte nel termine di sei mesi dalla data di assunzione delle stesse.

Art. 8.

Il presidente ed il vice presidente durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

I componenti il consiglio di nomina non governativa durano in carica quattro anni e sono confermabili.

Nei casi però di integrale ricostituzione del consiglio, numero sei componenti (esclusi il presidente ed il vice presidente) scadono anticipatamente di carica come segue:

numero quattro alla fine del secondo anno dalla ricostituzione e numero due alla fine del terzo anno.

I consiglieri che scadono alla fine del secondo e del terzo anno sono determinati da sorteggio.

I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause, restano in carica quanto avrebbero dovuto rimanere i loro predecessori.

Art. 9.

Il consiglio ha tutti i poteri per l'amministrazione della Cassa ed in particolare gli sono riservate, senza facoltà di delega, le deliberazioni:

1) sulle modifiche statutarie ai sensi di legge;

2) sulla formazione e modifica dei regolamenti interni per l'ordinamento ed il funzionamento dei servizi e delle filiali, nonchè dei regolamenti organici del personale della Cassa e delle gestioni ad essa aggregate;

3) sulla formazione dei contratti che regolano il rapporto di lavoro ed il trattamento di quiescenza del personale della Cassa e sulla loro applicazione per la parte dei contratti stessi espressamente demandata al consiglio;

4) sulla nomina del direttore generale, dei vice direttori generali e del personale delle categorie dei dirigenti e dei funzionari, nonchè sulle promozioni alle categorie medesime e nell'ambito delle categorie stesse, e sulle punizioni più gravi da applicarsi in conformità dei vigenti contratti di lavoro;

5) sulla costituzione del comitato di sconto, delle commissioni locali di sconto e di commissioni consultive occasionali o permanenti, determinandone la composizione, le funzioni, la durata, la periodicità delle riunioni e provvedendo alla nomina dei loro membri;

6) sui limiti di autonomia eventualmente da concedere agli altri organi aziendali nonchè, su proposta del direttore generale, ai vice direttori generali, ai dirigenti, ai funzionari ed ai preposti alle dipendenze, in ordine all'erogazione del credito e ad altre operazioni, servizi e spese riguardanti la gestione, limiti che dovranno essere contenuti al minimo indispensabile per il miglior andamento della Cassa e che saranno riveduti all'inizio di ogni esercizio o in ogni caso in cui se ne ravvisi la necessità.

Tutte le deliberazioni adottate nei limiti dei poteri delegati dovranno essere portate a conoscenza del consiglio di amministrazione;

7) sulle operazioni di cui all'art. 37 che non rientrino nei poteri delegati a termine del precedente punto 6);

8) sull'ammontare delle medaglie di presenza ai membri del consiglio, del comitato di sconto e delle commissioni e sulla retribuzione del collegio sindacale con l'osservanza delle istruzioni dell'organo di vigilanza;

9) sulla svalutazione dei crediti e sull'accertamento di insussistenze;

10) sul bilancio annuale;

11) sulle direttive per l'erogazione dei fondi destinati ad opere di beneficenza, di assistenza e pubblica utilità;

12) sull'apertura e chiusura delle dipendenze della Cassa ai sensi delle vigenti disposizioni, e sulla loro classificazione;

13) sull'assunzione di servizi di ricevitoria ed esattoria delle imposte dirette e di servizi di tesoreria regionale, provinciale e comunale, nonché di servizi di cassa in genere che comportino l'obbligo di anticipazioni, con l'osservanza delle vigenti disposizioni;

14) sulle vendite e sugli acquisti di immobili nonchè sulle locazioni con canone annuale superiore a L. 6.000.000 o durata superiore ad anni nove;

15) sull'autorizzazione a stare in giudizio nelle cause attive e passive il cui valore sia indeterminato o superi l'importo di L. 5.000.000;

16) su qualsiasi formalità ipotecaria che non riguardi crediti della Cassa già estinti, salva la facoltà di delega per quelle afferenti la restrizione delle ipoteche con corrispondente riduzione del credito della Cassa quando l'importo del credito non eccede i 100.000.000, a condizione che non vengano alterate le iniziali proporzioni fra crediti e garanzie;

17) sulle norme e sui criteri generali per la raccolta del risparmio e per le operazioni di impiego;

18) sulle transazioni relative a crediti di importo superiore a L. 5.000.000;

19) sull'eventuale designazione o nomina di rappresentanti della Cassa in seno agli organi amministrativi e sindacali di istituti, società, consorzi ed enti in genere al cui capitale la Cassa partecipa e in quegli altri istituti, società, consorzi ed enti a cui è chiamata a provvedere.

Art. 10.

Ferme le attribuzioni del direttore generale di cui all'art. 17 il consiglio può conferire, anche in via permanente, la facoltà di firma per determinati atti o categorie di atti ad amministratori su proposta del presidente.

Inoltre il consiglio può, su proposta del direttore generale, conferire anche in via permanente, la facoltà di firma per determinati atti o categorie di atti, al personale della Cassa.

Art. 11.

Il consiglio si aduna di regola una volta alla settimana ed ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto almeno quattro membri, o il collegio sindacale.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso d'urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma senza rispettare il suddetto termine.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di almeno sei membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti e, in particolare, quelle previste per i limiti di autonomia di cui al punto 6) dell'art. 9, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri presenti e di almeno metà dei consiglieri in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento di entrambi, dal consigliere più anziano.

Si intende consigliere più anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

Le funzioni di segretario del consiglio vengono assunte dal direttore generale, il quale potrà farsi coadiuvare, ove ritenga opportuno, da un dipendente dell'Istituto. I verbali, redatti dal segretario, sono firmati dal presidente e dal segretario stesso.

Quando il consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto; in tal caso la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte, consecutive, senza motivo di legittimo impedimento, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Titolo terzo

COMITATO DI SCONTO E COMMISSIONI LOCALI DI SCONTO

Art. 12.

Il consiglio di amministrazione costituisce annualmente il comitato di sconto.

Questo si compone:

a) del presidente e del vice presidente;

b) di due consiglieri;

c) del direttore generale.

Tutti i consiglieri si avvicendano nel corso dell'anno in seno al comitato secondo le modalità stabilite dal consiglio.

Il consiglio può chiamare a far parte del comitato di sconto una o due persone estranee all'Istituto, scelte di volta in volta dal presidente in un elenco formato annualmente dal consiglio medesimo.

Il comitato di sconto delibera a maggioranza assoluta con la presenza di almeno quattro membri fra cui tre amministratori.

In caso di parità di voti prevale quello di chi presiede.

Art. 13.

Presso ciascuna sede e filiale può essere istituita una commissione di sconto.

Spetta al consiglio di amministrazione fissarne le relative attribuzioni e determinarne annualmente la composizione.

Titolo quarto

PRESIDENTE

Art. 14.

Il presidente ha la rappresentanza legale della Cassa.

Convoca e presiede il consiglio di amministrazione, il comitato di sconto e le commissioni consultive.

Vigila sull'esecuzione delle deliberazioni degli organi amministrativi e sull'andamento generale della Cassa.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il presidente potrà prendere ogni determinazione sottoponendo poi le decisioni, per la ratifica, alla prima adunanza del consiglio o del comitato di sconto, secondo la rispettiva competenza.

Il presidente consente alla cancellazione delle ipoteche e dei privilegi o alle surrogazioni da farsi a favore di terzi, alle annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e alla restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazoni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Cassa, quando il credito sia integralmente estinto.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o di impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 11 è qualificato il più anziano.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

Il presidente può, con il parere favorevole del consiglio, delegare di volta in volta, in occasione di atti singoli o permanentemente per categorie di atti, alcune proprie attribuzioni e facoltà ad altri componenti il consiglio e al direttore generale. Sempre con il parere favorevole del consiglio il presidente può inoltre, su proposta del direttore generale, conferire le deleghe medesime ai vice direttori generali, o dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa.

Il presidente ha pure facoltà di nominare avvocati e procuratori per difendere e rappresentare in giudizio l'Istituto e di dare mandato per dichiarazioni di terzo.

Titolo quinto

MEDAGLIE DI PRESENZA

Art. 15.

Al presidente, al vice presidente ed agli altri componenti il consiglio si potrà corrispondere — per l'intervento alle adunanze del consiglio, del comitato di sconto e di eventuali commissioni, nonchè per le prestazioni connesse ad esigenze di servizio e previste dai regolamenti interni — oltre al rimborso delle spese, una medaglia di presenza nella misura che sarà stabilita dal consiglio di amministrazione con l'osservanza delle istruzioni emanate dall'organo di vigilanza in merito ai limiti massimi d'importo delle medaglie del genere.

Comunque al presidente, al vice presidente e agli altri membri del consiglio, non può essere corrisposta più di una medaglia nella stessa giornata.

Titolo sesto

COLLEGIO SINDACALE

Art. 16.

Presso la Cassa funziona un collegio di tre sindaci con le attribuzioni stabilite dalle vigenti disposizioni che disciplinano le casse di risparmio, nonchè dalle norme contenute negli articoli 2403 e 2407 del codice civile.

Di essi, uno è nominato dall'amministrazione comunale di Venezia e due dalla Federazione delle casse di risparmio delle Venezie.

I sindaci durano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili.

Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.

Valgono per i sindaci tutte le disposizioni di che al precedente art. 7 in materia di incompatibilità e di obbligazioni.

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione.

Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel triennio successivo.

Spetta ai sindaci, oltre alla retribuzione di cui all'art. 9, il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'adempimento del mandato.

Il collegio sindacale, all'atto dell'insediamento, delegherà ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Titolo settimo

DIRETTORE GENERALE

Art. 17.

Il direttore generale:

a) è membro di diritto del comitato di sconto, nel quale può farsi sostituire anche in via permanente da altro dirigente o da un funzionario della Cassa, interviene con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione e può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni di voto; può intervenire alle riunioni delle commissioni di sconto e consultive costituite ai sensi del punto 5) dell'art. 9;

b) è capo di tutti i servizi e del personale della Cassa;

c) indirizza l'attività del personale della Cassa sia nei rapporti interni che esterni, curandone il coordinamento secondo le direttive del consiglio di amministrazione;

d) provvede ad istruire gli affari ed a sottoporli, con apposita relazione da lui firmata, alle deliberazioni del consiglio di amministrazione o del comitato di sconto e fa eseguire le deliberazioni stesse;

e) firma, di regola, la corrispondenza ordinaria, le girate, gli atti, i contratti ed i documenti in genere che interessino la Cassa, appone le quietanze sulle cambiali, i vaglia, gli assegni, i mandati emessi dalle amministrazioni pubbliche e private: tali funzioni possono essere delegate, anche in via continuativa, a dipendenti della Cassa, secondo le modalità di cui al secondo comma del precedente art. 10;

f) controfirma i verbali del consiglio di amministrazione e firma quelli del comitato di sconto;

g) compie tutti gli atti per i quali abbia avuto delega dal consiglio di amministrazione o dal presidente;

h) dà parere e formula proposte sulle nomine, promozioni e trattamento economico del personale, nonchè su tutti gli altri provvedimenti riguardanti il personale medesimo;

i) prende e propone provvedimenti disciplinari nei riguardi del personale, in conformità di quanto previsto dai vigenti contratti di lavoro;

l) provvede alla destinazione del personale ai vari uffici e servizi e dispone i trasferimenti del personale stesso, con l'approvazione del presidente nel caso di personale avente qualifica di dirigente;

m) ordina ispezioni, indagini ed accertamenti presso tutti i servizi, gli uffici e le dipendenze della Cassa;

n) autorizza le necessarie azioni giudiziarie per la tutela ed il recupero dei crediti della Cassa nei limiti fissati dal consiglio di amministrazione avuto riguardo alle norme dell'art. 9, punto 15).

Il direttore generale, inoltre, compie tutti gli atti non espressamente riservati ad altri organi della Cassa, informandone al più presto il presidente.

Art. 18.

Il direttore generale è coadiuvato dai vice direttori generali ai quali potrà demandare in via ordinaria anche particolari mansioni.

In caso di assenza o impedimento del direttore generale le sue funzioni vengono assunte dai vice direttori generali, nell'ordine di precedenza stabilito dal consiglio di amministrazione, o, in caso di assenza o impedimento anche di questi, da uno dei dirigenti della Cassa all'uopo delegato dal consiglio di amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il direttore generale costituisce prova della di lui assenza o impedimento.

Titolo ottavo

PERSONALE

Art. 19.

Le funzioni esecutive della Cassa sono affidate al personale delle varie categorie agli ordini del direttore generale. I diritti, i doveri e l'ordinamento del personale sono stabiliti dagli appositi regolamenti e dai contratti di lavoro.

Art. 20.

E' fatto divieto a tutto il personale di contrarre obbligazioni passive con la Cassa, sia dirette che indirette.

Qualora un dipendente della Cassa venisse ad assumere obbligazioni a seguito di successioni, donazioni o altra causa, il consiglio di amministrazione dovrà fissare il termine per l'estinzione delle obbligazioni medesime informandone l'organo di vigilanza.

Eccezionalmente potrà essere consentito al personale di effettuare con la Cassa prestiti contro cessione di stipendio, anticipazioni su titoli e mutui ipotecari, purchè siano rigorosamente osservate le limitazioni, modalità e condizioni (massimali di importo, natura e misura della garanzia e condizioni di altro genere) prescritte dal presente statuto o da norme regolamentari per le operazioni dello stesso genere concedibili alla comune clientela.

Inoltre, per agevolare il personale effettivamente bisognoso di alloggio il consiglio di amministrazione può eccezionalmente deliberare lo stanziamento di un fondo rotativo utilizzabile per la concessione di particolari mutui ipotecari per la costruzione, l'acquisto, il miglioramento e l'ampliamento, nella zona di competenza della Cassa, di alloggi per uso esclusivo del personale stesso, determinando nel contempo, con apposite norme regolamentari, i limiti massimi di importo e di durata di ciascun mutuo, la misura della garanzia, le condizioni (tasso e varie), i requisiti che debbono avere i beneficiari ed i criteri da seguire per la determinazione dell'ordine di precedenza nell'accoglimento delle domande di mutuo.

Lo stanziamento del predetto fondo e le cennate norme regolamentari devono essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'organo di vigilanza.

Titolo nono

FILIALI

Art. 21.

Le dipendenze comunque classificate ai sensi dell'art. 9, punto 12), sono sottoposte al direttore generale.

Il preposto a ciascuna dipendenza è designato dal direttore generale ed è responsabile del regolare funzionamento della dipendenza stessa.

Egli ha la rappresentanza della dipendenza nei limiti stabiliti dall'amministrazione.

Art. 22.

Per la gestione dei servizi esattoriali e per l'esercizio del credito su pegno, come per altri eventuali servizi, la Cassa può istituire organizzazioni distinte, anche in locali diversi, previa eventuale autorizzazione dell'organo di vigilanza.

Esse però non hanno personalità propria e dipendono sempre dagli organi dell'amministrazione della Cassa, attraverso la sua organizzazione gerarchica.

Titolo decimo

OPERAZIONI PASSIVE

Art. 23.

La Cassa riceve depositi a risparmio rilasciando appositi libretti. I libretti possono essere al portatore o nominativi, o nominativi ma pagabili al portatore.

Il consiglio di amministrazione stabilisce le condizioni e le norme che regolano la raccolta del risparmio tenendo conto delle disposizioni vigenti in materia, fissa le caratteristiche formali dei libretti e le varie categorie dei depositi.

Art. 24.

I libretti al portatore possono avere una denominazione proposta dal depositante.

Sono cedibili con la semplice tradizione manuale ed i relativi rimborsi sono effettuati al presentatore del libretto senza responsabilità alcuna per la Cassa.

Art. 25.

Il libretto nominativo viene emesso senza responsabilità della Cassa in ordine alla identità ed esistenza della persona a cui viene intestato.

I rimborsi possono essere effettuati solo al titolare, al suo legittimo rappresentante, agli eredi o aventi causa.

Possono emettersi libretti nominativi intestati al nome di più persone anche con facoltà per ciascuna di compiere operazioni separatamente.

Le variazioni della capacità di agire degli intestatari ed i mutamenti nelle persone designate quali legittimi rappresentanti non hanno efficacia nei confronti della Cassa se non le siano stati comunicati nelle forme valide ai sensi di legge.

Art. 26.

Il libretto nominativo, ma pagabile al portatore, è considerato al portatore nei rapporti con la Cassa.

Il relativo credito è pagabile all'esibitore che è considerato legittimo possessore del libretto. Ove però sia stato notificato alla Cassa il decesso del titolare o l'intervenuta perdita della sua capacità di agire, i rimborsi saranno eseguiti con le modalità proprie dei libretti nominativi.

Art. 27.

La Cassa può istituire una categoria di libretti di risparmio speciale nominativi, da emettersi a favore di persone appartenenti a classi di piccoli risparmiatori o a favore di enti aventi scopi di beneficenza, di assistenza, di mutualità, di previdenza, di cooperazione e di istruzione.

L'ammontare delle somme depositate sulla categoria dei libretti suddetti non può superare il 10 % dei depositi complessivi raccolti dalla Cassa.

Art. 28.

La Cassa può emettere buoni fruttiferi con l'osservanza delle norme vigenti in materia.

Può inoltre ricevere depositi vincolati a tempo, depositi giudiziari e con speciali condizioni.

Art. 29.

I movimenti — versamenti e prelevamenti — su depositi a risparmio devono essere annotati sui relativi libretti.

Se il titolare di un libretto a risparmio nominativo ha dato incarico alla Cassa di effettuare pagamenti a carattere ricorrente, sul libretto verrà posta una particolare annotazione ed in tale caso i prelievi potranno essere fatti dalla Cassa che provvederà alla relativa annotazione sul libretto alla prima presentazione.

Art. 30.

In caso di distruzione, sottrazione o smarrimento di libretti o buoni fruttiferi si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Il consiglio di amministrazione potrà stabilire norme speciali per facilitare l'emissione di duplicati quando trattasi di libretti o buoni fruttiferi il cui credito sia contenuto nel limite di legge per l'adozione di tali norme.

Art. 31.

I depositi a medio termine, che la Cassa raccoglie mediante emissione di buoni fruttiferi, conti di deposito, nonchè in tutte le altre forme tecniche consentite, non possono superare nel complesso i limiti massimi globali delle operazioni attive a medio e lungo termine che saranno indicate dall'organo di vigilanza.

Art. 32.

Delle variazioni dei tassi di interesse sarà data notizia mediante affissione del relativo provvedimento agli albi della Cassa. Le variazioni stesse hanno effetto immediato per tutti i depositi, fatta eccezione per quelli vincolati a tempo, per i quali la variazione del tasso ha effetto dalla scadenza dei rispettivi vincoli.

Con uguale affissione agli albi saranno rese note le norme particolari che il consiglio di amministrazione delibererà ai sensi dell'art. 23.

Art. 33.

Le registrazioni, le dichiarazioni di vincolo e le annotazioni in genere sui libretti non impegnano la Cassa se non siano controfirmate dal suo personale.

Art. 34.

I depositanti debbono presentare almeno una volta all'anno i loro libretti per il controllo. L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa da ogni responsabilità in caso di errori e frodi che si fossero verificati successivamente alla annotazione dell'ultima operazione da parte della Cassa.

Art. 35.

La Cassa può ricevere depositi in conto corrente con libretto e in conti correnti di corrispondenza liberi o vincolati sia in lire di conto interno che di conto estero o espressi in altra valuta.

Delle somme il titolare può disporre con assegni o mediante disposizioni date per corrispondenza.

Art. 36.

La Cassa può scontare presso la Banca d'Italia e presso le aziende ed istituti di credito il proprio portafoglio cambiario, le delegazioni su tributi e cespiti nonchè i crediti e le annualità, di cui alle lettere *f*), *h*) ed *n*) dell'art. 37, contrarre anticipazioni passive costituendo in pegno titoli di proprietà, nonchè effettuare riporti passivi.

Titolo undicesimo

OPERAZIONI ATTIVE

Art. 37.

I capitali amministrati dalla Cassa sono impiegati nei modi seguenti:

a) anticipazioni, anche sotto forma di conto corrente, e riporti su titoli emessi o garantiti dallo Stato, e su altri titoli ammessi dalle vigenti disposizioni riguardanti le casse di risparmio;

b) acquisto di titoli di cui alla precedente lettera *a*), di titoli emessi o garantiti da Stati esteri ed espressi in valuta, nonchè di quelli acquisibili in base ad autorizzazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, o del Ministro per il tesoro;

c) partecipazioni all'Istituto di emissione, all'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, all'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, agli istituti speciali di credito abilitati ad operare nella zona di competenza della Cassa, nonché ad enti creati o promossi dallo Stato, o ai quali lo Stato commette particolari incarichi o funzioni di interesse generale;

d) crediti garantiti da ipoteca su beni immobili o titoli del debito pubblico;

e) crediti garantiti da privilegio su cose mobili iscritte nei pubblici registri (ipoteca mobiliare), in forma di mutuo, di conto corrente o cambiaria;

f) mutui chirografari a regioni, a provincie, a comuni, a loro consorzi, ad enti pubblici, ad enti morali assistenziali, a camere di commercio, a consorzi di bonifica e miglioramento fondiario ed altri enti, contro garanzia anche fidejussoria dello Stato o delle regioni, qualora tale forma di intervento sia prevista da leggi nazionali o regionali, nonché contro garanzia di delegazioni o cessioni di cespiti tributari e contributi di competenza degli enti stessi delegabili o cedibili per legge e delegazioni o cessioni di proventi di altra natura per i quali sia previsto il vincolo a garanzia di mutui, nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla legge;

g) prefinanziamenti, a favore degli enti indicati nella precedente lettera *f*), su mutui in corso di perfezionamento concessi dalla Cassa stessa o dalla Cassa depositi e prestiti o da istituti speciali di credito o da altri istituti di diritto pubblico previdenziali o assicurativi;

h) acquisto di crediti verso lo Stato e gli altri enti di cui alla precedente lettera *f*), purché si tratti di crediti certi, liquidi ed esigibili senza condizioni, a scadenze determinate, e sconto di annualità corrisposte dagli stessi o da loro aziende in forza di leggi e/o convenzioni;

i) prestiti contro cessione di stipendio o di salario in conformità alle disposizioni vigenti in materia, purchè i rischi relativi siano interamente coperti dalle garanzie di legge o da valide assicurazioni;

l) anticipazioni ed aperture di credito, anche in forma di conto corrente, garantite da pegno di cose mobili aventi valore commerciale o da fedi di deposito (con annessa nota di pegno) emesse da magazzini generali regolarmente a ciò autorizzati, da altri titoli che, per disposizione di legge, siano rappresentativi di merci o da cessione di crediti liquidi ed esigibili verso gli enti pubblici, secondo le norme che verranno stabilite dal consiglio di amministrazione;

m) sconto di buoni del Tesoro ordinari o di cedole dei titoli di cui alla lettera *a*), con scadenza non superiore a sei mesi;

n) sconto di cambiali e di note di pegno;

o) crediti chirografari, assistiti o non da cambiali o fidejussioni, anche sotto forma di apertura di credito in conto corrente;

p) sovvenzioni provvisorie agli enti di cui alla lettera *f*), per i quali la Cassa disimpegna i servizi di Cassa, esattoria e tesoreria entro i limiti fissati nei capitolati di appalto o in deliberazioni di volta in volta adottate dagli enti finanziati e perfezionate ai sensi di legge, con l'osservanza del secondo comma dell'art. 38 in merito al limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

q) prestiti ai sensi della legge sui monti di credito su pegno;

r) depositi in conto corrente presso l'Istituto di emissione, l'Istituto di credito delle casse di risparmio italiane, l'Istituto federale delle casse di risparmio delle Venezie, altre casse di risparmio e monti di credito su pegno di 1ª categoria, istituti di credito di diritto pubblico, banche di interesse nazionale ed altri istituti di credito dei quali la Cassa è partecipante, con l'osservanza delle modalità e delle limitazioni eventualmente poste dall'organo di vigilanza;

s) acquisto e costruzione di immobili nei casi e con le limitazioni stabiliti dalle vigenti disposizioni;

t) finanziamenti pluriennali all'artigianato, piccoli prestiti turistici pluriennali ed operazioni di credito previste da leggi speciali che autorizzino la Cassa a compierle anche in deroga al proprio statuto;

u) finanziamenti di operazioni di importazione e di esportazione, secondo le modalità e le leggi vigenti;

v) somministrazione di fondi mediante aperture di credito in conto corrente a sezioni o istituti speciali di credito.

L'elencazione delle operazioni attive di cui sopra ha carattere tassativo; eccezionalmente però — previa autorizzazione dell'organo di vigilanza — la Cassa potrà effettuare operazioni non contemplate da siffatta elencazione.

Art. 38.

Le operazioni creditizie effettuabili dalla Cassa ai sensi del precedente art. 37 debbono essere assistite integralmente dall'obbligazione di almeno due nominativi (enti, società o privati) di notoria e indiscussa solvibilità o, in luogo della seconda obbligazione, da una o più delle garanzie indicate nel presente statuto, con le modalità in esso fissate.

Per quanto concerne il limite di fido concedibile ad uno stesso obbligato, si applicano le disposizioni di carattere generale emanate in materia dall'organo di vigilanza.

Art. 39.

La Cassa può eccezionalmente effettuare operazioni di credito assistite dall'obbligazione chirografaria di un solo nominativo (ente, società o privato) quando trattisi di nominativo di primaria importanza economica, oltre che di notoria ed indiscussa solvibilità, entro i seguenti limiti di importo: 10 % e 5 % del patrimonio, salvo deroga per importi maggiori da chiedere all'organo di vigilanza, per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato.

Art. 40.

Per le anticipazioni ed i riporti sopra titoli di cui alla lettera *a*) dell'art. 37 verrà applicato, rispettivamente sul prezzo corrente o sull'ultimo prezzo di compenso (massimo il valore nominale), uno scarto nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione e in ogni caso non inferiore al 10 %.

L'importo delle operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 37, con esclusione di quelle garantite da ipoteca navale, e quello delle operazioni di cui alla successiva lettera *l*) non deve superare i 2/3 del prezzo corrente, o del valore di stima accertato da perito di fiducia della Cassa, delle cose offerte in garanzia delle operazioni stesse.

Per le operazioni di cui alla lettera *e*), garantite da ipoteca navale, il valore del natante o della nave costituiti in garanzia dovrà avere un valore cauzionale almeno quadruplo della somma da concedere a prestito.

Il valore cauzionale dovrà essere accertato da un tecnico di fiducia della Cassa.

Le navi e i natanti costituiti in garanzia dovranno essere assicurati per tutta la durata dell'operazione presso compagnie benevise alla Cassa e nelle relative polizze dovrà inserirsi la clausola a beneficio della Cassa stessa in caso di sinistro.

Le anticipazioni non possono essere concesse per un tempo superiore ai 6 mesi ma possono essere rinnovate.

Apposite norme regolamentari devono compiutamente disciplinare tutte le condizioni, limitazioni, modalità e termini da osservare per le operazioni di cui alle richiamate lettere *a*), *e*) ed *l*) dell'art. 37.

Art. 41.

La scadenza delle cambiali e delle note di pegno non dovrà essere superiore a mesi 6. E' in facoltà della Cassa di accordare eventuali rinnovi previa congrua decurtazione od eccezionalmente senza decurtazione.

Possono, però, ammettersi allo sconto cambiali con scadenza fino a 12 mesi quando trattisi di operazioni di cui alla lettera *e*) dell'art. 37 o di operazioni assistite da patto di riservato dominio o da privilegio a norma dell'art. 2762 del codice civile o in virtù di leggi speciali.

Art. 42.

Le ipoteche di cui alla lettera *d*) dell'art. 37 dovranno essere di 1° grado e l'ammontare del credito della Cassa non potrà superare il 50 % del valore cauzionale del bene ipotecato.

Le ipoteche potranno essere anche di grado posteriore al primo sempre che l'ammontare residuo dei crediti garantiti dalle ipoteche precedenti unitamente all'ammontare di quelli garantiti con le nuove ipoteche da iscrivere dalla Cassa non superi il 50 % del valore cauzionale degli immobili offerti in garanzia.

I beni dati in garanzia dovranno essere coperti da polizza di assicurazione, rilasciata da compagnia benevisa alla Cassa, contro i danni dell'incendio e del fulmine, ove si tratti di edifici o boschi vincolata a favore della Cassa; essi dovranno essere idonei a produrre reddito certo e continuativo per tutta la durata dell'operazione.

Le perizie dovranno essere redatte da periti di fiducia della Cassa.

Le stesse norme valgono anche per i pegni di credito ipotecari.

Art. 43.

Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate in un periodo massimo di anni 25 con rate semestrali costanti.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in unica soluzione. In tal caso la durata del mutuo non potrà superare i 5 anni e il mutuatario è tenuto a regolare semestralmente gli interessi, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente, ivi comprese quelle di cui alla lettera *e*) dell'art. 37 garantite da ipoteca navale, avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni.

Tale proroga non potrà tuttavia essere concessa per le aperture di credito in conto corrente garantite da ipoteca navale.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria, ivi comprese quelle di cui alla lettera *e*) del ripetuto art. 37 garantite da ipoteca navale, dovranno essere estinte in un periodo massimo di 5 anni con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno ad almeno 1/5 dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinchè l'ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di 1° grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50 % del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Art. 44.

Le operazioni di mutuo previste dalla lettera *e*) dell'art. 37 potranno avere una durata non superiore in ogni caso a 5 anni. I mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 37 debbono essere rimborsati a rate fisse di ammortamento e la loro durata non potrà eccedere gli anni 25.

Le operazioni di cui alla lettera *h*) del predetto art. 37 dovranno avere durata non superiore ad anni 20.

Qualora i crediti ed i contributi di cui alle lettere *f*) ed *h*) dello stesso art. 37 abbiano una durata superiore ai 25 anni, i mutui chirografari e le operazioni ivi contemplati potranno avere una corrispondente durata con un massimo di 35 anni. Le aperture di credito in conto corrente, di che alle lettere *c*) salvo quanto previsto dall'art. 43 per le operazioni garantite da ipoteca navale — ed *l*) del ripetuto art. 37, nonché le anticipazioni, di cui alla lettera *p*) dello stesso articolo quando non fissate nel capitolato di appalto, potranno avere una durata massima di 12 mesi, salva la possibilità, alla scadenza, di una o più rinnovazioni.

Le aperture di credito in conto corrente di cui alla lettera *o*) del medesimo art. 37 dovranno avere pure durata massima di 12 mesi, salva la possibilità, a scadenza, di una o più rinnovazioni.

Art. 45.

Le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 37 potranno essere effettuate, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza, anche quando la durata, le modalità e le condizioni previste dalle disposizioni di legge che le regolano siano difformi da quelle contemplate dal presente statuto per le operazioni di categorie analoghe.

Art. 46.

Nell'impiego dei capitali dovranno essere rispettati i seguenti limiti massimi globali:

a) mutui, conti correnti e sovvenzioni cambiarie ipotecarie di cui alla lettera *d*) dell'art. 37: complessivamente 10 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

b) mutui chirografari di cui alla lettera *f*) dell'art. 37: complessivamente 15 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

c) acquisti di crediti e sconti di annualità verso lo Stato, le regioni, le provincie ed i comuni: complessivamente 2 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

d) somministrazione di fondi, mediante apertura di credito in conto corrente ad istituti speciali di credito o a proprie sezioni o gestioni speciali di credito: complessivamente 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

e) mutui di cui alla lettera *e*) dell'art. 37 ed operazioni di che alla lettera *i*) dello stesso articolo: complessivamente 5 % dell'ammontare dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti;

f) partecipazioni ed operazioni immobiliari di cui alla lettera *s*) dell'art. 37, con esclusione delle operazioni previste dall'art. 31 del testo unico delle leggi sulle casse di risparmio relative ad immobili acquisibili a tutela di propri crediti nei casi di espropriazione forzata: complessivamente 100 % del patrimonio, salvo deroga da chiedere all'organo di vigilanza;

g) operazioni di credito di cui all'art. 39 assistite da una sola obbligazione: complessivamente 20 % e 8 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti per i fidi in favore, rispettivamente, del settore pubblico e di quello privato, salvo deroga dell'organo di vigilanza;

h) sovvenzioni su pegno di cose mobili: complessivamente 5 % dell'ammontare globale dei depositi a risparmio e dei conti correnti con clienti.

Le norme per la concessione delle sovvenzioni su pegno e per il rapporto di esse al valore di stima degli oggetti, per l'emissione, i diritti e le caratteristiche delle polizze, per la durata e rinnovazione dei prestiti, per la vendita dei pegni all'asta pubblica, per la restituzione dei sopravanzi, per la custodia e assicurazione delle cose impegnate, nonchè per i casi di perdita di polizze su pegno e per il risarcimento dei danni, nel caso di perdita o deterioramento del pegno, verranno stabilite, con speciale regolamento, avuto riguardo alle disposizioni generali che disciplinano tale servizio.

I limiti globali indicati per le operazioni di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) potranno eccezionalmente essere variati, in conformità di modifiche statutarie in corso di perfezionamento e per le quali l'organo di vigilanza abbia accordato il preventivo benestare di massima, a condizione che il loro totale non superi il 35 % dei depositi e dei conti correnti con clienti.

Nei suindicati limiti globali vanno inoltre comprese anche le operazioni di cui alla lettera *t*) dell'art. 37, secondo la specie delle garanzie che le assistono.

Titolo dodicesimo

OPERAZIONI VARIE

Art. 47.

La Cassa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia:

a) accettare depositi a custodia ed in amministrazione;

b) concedere in uso cassette di sicurezza ed accettare in deposito plichi chiusi ed oggetti ingombranti;

c) assumere a richiesta della clientela il pagamento delle imposte, tasse ed oneri a carattere ricorrente previa copertura totale;

d) vendere ed acquistare titoli e valori per conto terzi, previa totale copertura;

e) prestare cauzioni e fidejussioni a favore di terzi, con l'osservanza delle disposizioni dei precedenti articoli 38 e 39 sui limiti di fido e previa assunzione di adeguate controgaranzie (chirografarie, reali o di altro genere) aventi i requisiti delle garanzie statutariamente accettabili per le operazioni di impiego di capitali.

Le fidejussioni possono essere rilasciate pure a garanzia di operazioni di credito, sempre che queste ultime rientrino fra le operazioni direttamente effettuabili dalla Cassa anche per quanto riguarda le modalità e condizioni.

Per le prestazioni di cauzioni e fidejussioni devono essere altresì osservate le disposizioni dell'organo di vigilanza sui limiti massimi di durata e di importo globale di dette operazioni;

f) partecipare, con le debite autorizzazioni, a consorzi per il collocamento e l'assunzione di titoli di cui al punto *a*) dell'art. 37, ed a consorzi per il solo collocamento, attraverso il servizio dei propri sportelli, di altri titoli;

g) assumere la gestione di magazzini generali, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza;

h) assumere la gestione di istituzioni di carattere economico e di patrimoni ai sensi delle leggi sulle casse di risparmio;

i) effettuare operazioni in cambi e valute con l'osservanza delle norme vigenti in materia e delle limitazioni, modalità e condizioni previste dal presente statuto per le operazioni similari in valuta italiana;

l) svolgere per conto terzi ogni servizio inerente alla funzione bancaria, adottando cautele atte ad evitare rischi per la Cassa ed assumere l'esercizio di ogni forma di credito agrario e fondiario, per mandato e/o in rappresentanza di Istituti all'uopo autorizzati, fornendo, ove occorra, la propria fidejussione con l'osservanza delle disposizioni dell'organo di vigilanza.

Art. 48.

La Cassa può assumere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, servizi di esattoria e ricevitoria regionali, provinciali e comunali, nonchè i servizi di cassa e di tesoreria di enti morali, società, consorzi ed associazioni che abbiano uno scopo di utilità generale e partecipare col benestare dell'organo di vigilanza a società od altri enti che abbiano come scopo sociale l'assunzione dei servizi sopra indicati, come pure può assumere i servizi di corrispondenza di altre aziende ed istituti di credito.

Art. 49.

Ad ogni effetto di legge si intende che i contraenti con la Cassa abbiano eletto domicilio presso la segreteria del comune ove la Cassa stessa ha la sede centrale, e che col semplice fatto di entrare in rapporto con la Cassa di risparmio abbiano accettato ed approvato sin dall'inizio dei loro rapporti i regolamenti e le condizioni dei servizi.

Quando fra la Cassa di risparmio ed i suoi contraenti esistono diversi conti si ritiene, in ogni caso, che detti conti rappresentino un unico rapporto di debito e credito, che la compensazione relativa sia stata accettata ed approvata dal contraente fin dall'apertura dei diversi conti e che il credito della Cassa sia garantito dal complesso dei valori esistenti presso di essa.

Titolo tredicesimo

BILANCIO

Art. 50.

Nel primo bimestre di ogni anno il direttore generale presenterà al consiglio di amministrazione il rendiconto circostanziato dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il consiglio di amministrazione, entro il 31 marzo approva il bilancio sentito il collegio sindacale, e delibera sull'assegnazione di almeno 5/10 degli utili netti di esercizio alla massa di rispetto e dei rimanenti decimi ad opere di beneficenza, di assistenza e di pubblica utilità.

Art. 51.

La Cassa ha durata illimitata.

In caso di scioglimento o liquidazione della Cassa, il fondo che rimane disponibile, dopo soddisfatte tutte le obbligazioni che costituiscono il passivo dell'ente, deve essere destinato ad opere di pubblica utilità e di assistenza a vantaggio delle popolazioni fra le quali la Cassa ha raccolto i suoi depositi.

Art. 52.

La Cassa è tenuta a mantenere il più rigoroso segreto sulle proprie operazioni e deliberazioni; gli amministratori, i sindaci, il direttore generale e tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare tale obbligo nei confronti di chiunque.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
STAMMATI

(2433)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1977.

Sostituzione di due componenti la commissione provinciale per il collocamento di Como.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 1976, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Como;

Vista la nota n. 1393 del 4 febbraio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Como fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, i rappresentanti della CGIL e della UIL signori Mario Sacchelli e Giancarlo Ratti, dimissionari, con i signori Angelo Sangalli e Guido Burlon;

Decreta:

I signori Angelo Sangalli e Guido Burlon sono nominati membri della commissione provinciale per il collocamento di Como quali rappresentanti, rispettivamente, della CGIL e della UIL in sostituzione dei signori Mario Sacchelli e Giancarlo Ratti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3097)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1977.

Sostituzione di un componente la commissione provinciale per il collocamento di Piacenza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto ministeriale 3 luglio 1975, con cui è stata ricostituita la commissione provinciale per il collocamento di Piacenza;

Vista la nota n. 2873 dell'8 febbraio 1977, con la quale l'ufficio provinciale del lavoro di Piacenza fa presente la necessità di sostituire, in seno alla citata commissione, il rappresentante dell'Associazione degli industriali dott. Fabrizio Lucchini, dimissionario, con il dott. Bruno Magnelli;

Decreta:

Il dott. Bruno Magnelli è nominato membro della commissione provinciale per il collocamento di Piacenza, quale rappresentante dell'Associazione degli industriali, in sostituzione del dott. Fabrizio Lucchini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3098)

DECRETO MINISTERIALE 4 marzo 1977.

Segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976/1991.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 17 agosto 1974, n. 413, recante norme sul « Finanziamento dei programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'art. 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonchè dei programmi di edilizia scolastica per le scuole materne statali di cui all'art. 32, ultimo comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641 e all'art. 34 della legge 18 marzo 1968, n. 444 »;

Visto il decreto ministeriale 22 dicembre 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340, del successivo giorno 27, con il quale è stata disposta l'emissione del prestito per l'edilizia scolastica redimibile 9 % - 1976/1991, per un importo, in valore nominale di 151 miliardi di lire;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi del prestito anzidetto, ai sensi dell'art. 12 del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, numero 1343;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi del prestito per l'edilizia scolastica 9 % - 1976/1991 sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati considerati nel precedente articolo sono stampati, nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su foglio di carta bianca, liscia, a filigrana in chiaro e scuro, costituita da fasce di losanghe che portano al centro le lettere « D.P. » intercalate da fasce di losanghe più piccole.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono del corpo del titolo e di una serie di 30 tagliandi di ricevuta per il pagamento degli interessi in rate semestrali.

I trenta tagliandi di ricevuta sono collocati, su due fogli, a destra del corpo del titolo; il primo è composto di due colonne di tagliandi (la prima di 6 e la seconda di 8), con numerazione, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, dal n. 1 (che si trova all'altezza di quello n. 9 della seconda colonna) al n. 14; il secondo foglio è composto di due colonne di 8 tagliandi ciascuna, con numerazione, per colonna, sempre da destra verso sinistra, dal n. 15 al n. 30.

Art. 4.

Il prospetto del corpo del titolo è delimitato da una cornice che ripete elementi decorativi del frontespizio del titolo al portatore.

Al centro del lato superiore della cornice campeggia un medaglione con l'effigie di Galileo Galilei, incorniciato da un motivo ornamentale che richiama quello della cornice.

Dentro la cornice è stampato un fondino eseguito con tratteggio a motivi simmetrici finissimi ripetuti e intrecciati.

Dentro la cornice, seguite da uno spazio a linee sottili orizzontali, sono stampate le leggende: in alto, a sinistra, « Certificato N. » con sotto « Capitale nom. L. » e, a destra, « Interesse annuo L. » con sotto « Interesse sem. L. ».

Seguono le leggende: « Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Prestito per l'Edilizia Scolastica - Redimibile 9 % - 1976/1991 - Legge 17 agosto 1974, n. 413 e D.M. 22 dicembre 1975 - Serie - Certificato Nominativo - Nel Gran Libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale - di lire . . . . . fruttante l'interesse annuo - di lire . . . . . . - con godimento dal . . . . . . a favore di (seguono quindici righe punteggiate) - Ammortamento, con rimborso alla pari, in quindici annualità, a decorrere dal 1° gennaio 1977 - Roma (segue mezza riga punteggiata) - Il Direttore Generale - V° per la Corte dei Conti - Il Primo Dirigente - Posizione N. (segue un tratto punteggiato) - (4ª Serie) ». In basso al centro, metà sulla cornice e metà sul fondino, vi è uno spazio tondo bianco per apporvi, in sede di rilascio dei singoli certificati, il bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ».

Al centro del corpo del titolo campeggiano, in sottofondino, a grandi caratteri, le cifre « $\frac{1976}{1991}$ », che rispettivamente indicano l'anno di emissione e di scadenza del prestito.

Art. 5.

Il rovescio del certificato nominativo di piena proprietà reca, nella parte superiore, un prospetto, limitato, a destra, in alto e a sinistra, da una doppia linea semplice, recante uno spazio a righe. Nel prospetto, in alto, è stampata la leggenda « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. d), - del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343 ». Nella parte inferiore del rovescio è stampata la leggenda riguardante la quantità e le scadenze dei tagliandi annessi al certificato, nonchè le modalità di pagamento degli interessi.

Art. 6.

Il prospetto di ciascun tagliando è limitato da una cornicetta rettangolare contenente un fondino, simile a quello del corpo del titolo, sul quale, dall'alto in basso, sono stampate, oltre alla dicitura « Direzione Generale del Debito Pubblico », la denominazione del

prestito, gli estremi della legge e del decreto di emissione, le indicazioni relative all'importo del tagliando, alla data di pagabilità della corrispondente semestralità, alla serie ed al numero del certificato cui il tagliando appartiene; seguono uno spazio riservato alla firma del ricevente e una dicitura specificante che il tagliando deve essere staccato dall'ufficio pagatore.

Negli angoli superiori, dentro la cornice, sono due spazi quadrangolari bianchi con impresso il numero progressivo del tagliando; inoltre, a destra, vi è uno spazio circolare bianco con impresso il bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare « Debito Pubblico della Repubblica Italiana ». Al centro di ciascun tagliando campeggiano in sottofondino, a caratteri grandi, le cifre « $\frac{1976}{1991}$ ».

Art. 7.

Il rovescio di ciascun tagliando reca, al centro, una composizione a forma di losanga, a motivi ornamentali stilizzati, che racchiude, al centro, in uno spazio circolare bianco, il numero progressivo del tagliando. Sopra la losanga vi è la leggenda « Prestito per l'Edilizia Scolastica »; sotto di essa quella « Redimibile 9 % - 1976/1991 ».

Art. 8.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti del corpo del titolo e di due fogli di compartimenti per l'annotazione del pagamento degli interessi semestrali.

Il prospetto del corpo del certificato è in tutto simile a quello di piena proprietà, con l'aggiunta, sopra la data di rilascio, della dicitura: « Le rate semestrali sono pagabili dal 1° luglio e dal 1° gennaio di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale dove è assegnato il paga-mento » (segue uno spazio punteggiato per l'indicazione della condizione o del termine cui è subordinato il pagamento degli interessi). Il rovescio del corpo del certificato è in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione della indicazione concernente il foglio di ricevute. I fogli di compartimenti sono limitati da una cornicetta rettangolare a motivi simmetrici ripetuti, interrotta, in alto, al centro, da una tabellina con la leggenda « Certificato N. » seguita da uno spazio a linee sottili orizzontali, per riportarvi l'indicazione del numero d'iscrizione del certificato. In alto e al di sopra di ciascuna cornicetta vi è la scritta: « Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Tesoreria su ordinativo della Direzione Generale del Debito Pubblico - e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella ». Dentro le cornici dei due fogli dei compartimenti, su fondino simile a quello del corpo del titolo, sono stampati i compartimenti con l'indicazione delle scadenze semestrali degli interessi, da quella al 1° luglio 1976 (posta nel primo foglio, in alto a sinistra) a quella al 1° gennaio 1991 (posta sul secondo foglio, in basso a destra). Il primo dei due fogli compartimenti è unito al corpo del titolo ed è diviso in due colonne di otto compartimenti ciascuna; il secondo foglio ha, nella colonna a sinistra, otto compartimenti e, in quella a destra, sei compartimenti. Il verso dei due fogli di compartimenti è completamente bianco.

Art. 9.

I certificati nominativi di nuda proprietà sono costituiti del solo corpo del titolo, in tutto simile a quello del certificato di piena proprietà, con l'aggiunta delle seguenti leggende sul prospetto: « di nuda proprietà », sotto la dicitura « Certificato nominativo », e « Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° luglio - e dal 1° gennaio di ogni anno » (segue una breve linea punteggiata, per l'indicazione « con » ovvero « senza ») deposito del certificato di esi-stenza in vita dell'usufruttuario », sopra la data di rilascio.

Il rovescio è identico a quello del certificato di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 10.

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate semestrali di interesse « con » ovvero « senza » deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono costituiti del corpo del titolo e di trenta tagliandi di ricevuta semestrali, disposti su due fogli di tagliandi, alla destra del corpo del titolo, e numerati progressivamente, per colonna, da destra verso sinistra e dal basso verso l'alto, dal n. 1, per la rata semestrale di interesse al 1° luglio 1976, al n. 30, per la rata semestrale di interessi al 1° gennaio 1991.

Il prospetto del corpo del titolo è identico a quello del certificato di piena proprietà, con la sola variante della indicazione « Certificato d'usufrutto » al posto di « Certificato nominativo » e con le aggiunte, dopo sei righe della leggenda indicante « a favore di », della dicitura « con annotazione che l'usufrutto spetta a », e, dopo la leggenda relativa all'ammortamento, dell'altra « Le rate semestrali di interesse sono pagabili dal 1° luglio e dal 1° gennaio-di ogni anno, contro quietanza dell'esibitore, con (ovvero senza) deposito del certificato-di esistenza in vita dell'usufruttuario ». Le due parole « con » e « senza » sono in carattere marcato.

Il rovescio del corpo dei titoli è identico a quello del certificato di piena proprietà, con l'omissione del prospetto per lo « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 . . . . . . » e l'aggiunta, al centro di una cornice rettangolare semplice, di una avvertenza concernente le modalità di pagamento delle rate semestrali di interessi.

Il prospetto ed il rovescio di ciascuna ricevuta sono perfettamente identici a quelli delle ricevute unite ai certificati nominativi di piena proprietà, salvo, sul prospetto, l'aggiunta di una dicitura concernente la pagabilità « con », ovvero « senza » fede di vita dell'usufruttuario.

Art. 11.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono costituiti del corpo del titolo e di due fogli di compartimenti per l'annotazione del pagamento degli interessi.

Essi sono simili ai certificati nominativi con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo, sul prospetto, la indicazione « Certificato d'usufrutto » al posto dell'altra « Certificato nominativo » e, dopo sei righe dalle parole « a favore di », la indicazione « con annotazione che l'usufrutto spetta a », nonchè sul rovescio, l'omissione del prospetto per lo « Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 . . . . ».

Art. 12.

La stampa dei titoli considerati nei precedenti articoli è eseguita nei colori appresso indicati:

per i certificati nominativi di piena proprietà: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in bruno rossastro; fondini in bruno rossastro chiaro; losanga nel verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine: cornici, testi e fincature, in verde; fondini in verde chiaro;

per i certificati nominativi di nuda proprietà: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in bruno; fondini, in bruno chiaro;

per i certificati di usufrutto con pagamento con fede di vita: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in grigio scuro; fondini, in grigio chiaro; losanga nel verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati di usufrutto con pagamento senza fede di vita: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in viola malva; fondini, in viola malva chiaro; losanga nel verso dei tagliandi, in verde;

per i certificati di usufrutto con pagamento sotto condizione o a termine: cornici, testi e fincature del recto e del verso, in rosso; fondini, in rosso chiaro.

I numeri di iscrizione e l'indicazione della serie vengono stampati tipograficamente, in nero, in sede di rilascio dei singoli certificati.

Le cifre $\frac{1976}{1991}$ che campeggiano in sottofondo nel corpo del titolo ed in ciascun tagliando sono stampate litograficamente in rosso mattone.

I modelli dei titoli considerati negli articoli che precedono, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1977

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 marzo 1977
Registro n. 7 Tesoro, foglio n. 245

(3093)

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1977.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, in Milano, stabilimento di Corsico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 8 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, con sede in Milano, stabilimento di Corsico (Milano), con effetto dall'11 agosto 1975;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, con sede in Milano, stabilimento di Corsico (Milano), è prolungata a nove mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3134)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1977.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, in Milano, stabilimento di Corsico.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 8 aprile 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, con sede in Milano, stabilimento di Corsico (Milano), con effetto dall'11 agosto 1975;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Vetreria milanese Lucchini Perego, con sede in Milano, stabilimento di Corsico (Milano), è prolungata di altri tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1977

Il Ministro: ANSELMI

(3135)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Roderick M. Wright, console degli Stati Uniti d'America a Torino.

(2507)

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla sig.na Marlene D. McKinley, console degli Stati Uniti d'America a Torino.

(2508)

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Luciano D'Angelo, console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(2509)

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig.na Ernestine Wilson, vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(2510)

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Pierre Pernet, console generale di Francia a Torino.

(2511)

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Jacques Simon, console generale di Francia a Roma.

(2512)

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Ernesto Vitetti Coe, console onorario di Ecuador a Roma.

(2513)

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Robert D. Collins, console generale degli Stati Uniti d'America a Palermo.

(2514)

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John Disciullo, console generale degli Stati Uniti d'America a Genova.

(2515)

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Franklin J. Tonini, console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(2516)

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Harlan G. Moen, console degli Stati Uniti d'America a Trieste.

(2517)

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. William E. Craft Jr., vice console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(2518)

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Philip B. Taylor III, console degli Stati Uniti d'America a Roma.

(2519)

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. John F. Cavallaro, vice console degli Stati Uniti d'America a Genova.

(2520)

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Monforte, console generale onorario di Honduras a Torino.

(2521)

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Aldo Perotti, console onorario dell'Alto Volta a Milano.

(2522)

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Piergiorgio Gilli, console onorario di Capo Verde a Torino.

(2523)

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Remo Vergna, console onorario di Guatemala a Trieste.

(2524)

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Luigi Minelli, console onorario di Costa Rica a Bologna.

(2525)

In data 28 gennaio 1977 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Giuseppe Vernetti, console onorario di El Salvador a Genova.

(2526)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di geometria (raddoppio) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova è vacante la cattedra di geometria (raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3114)

Vacanza della cattedra di fisiologia umana presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Ferrara è vacante la cattedra di fisiologia umana, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3115)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esame, a trecentotrenta posti di aiutante ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, con il quale è stato approvato l'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di attuazione del testo unico anzidetto;

Vista la legge 18 marzo 1968, n. 249, per il riassetto delle carriere;

Vista la legge 28 ottobre 1970, n. 775, che apporta modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 249;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente i nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso quello ad ordinamento autonomo;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame, a trecentotrenta posti di aiutante ufficiale giudiziario.

Si applicano le disposizioni di legge che prevedono riserva di posti nei pubblici concorsi per l'amministrazione statale a favore di particolari categorie di concorrenti.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Sono ammessi al concorso coloro che, alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) età non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 30.

Si applicano le disposizioni che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi per impieghi statali;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica ad esercitare utilmente le funzioni di aiutante ufficiale giudiziario. Il Ministro ha facoltà di sottoporre a visita di controllo i vincitori del concorso.

Gli aspiranti debbono aver conseguito il diploma di licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti, dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *D*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

L'Amministrazione provvederà di ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Il difetto dei requisiti prescritti importa la esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Elevazione del limite massimo di età

Il limite massimo di età è elevato di anni 2 per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Si applicano, inoltre, le disposizioni di legge che elevano il limite di età per l'ammissione ai pubblici concorsi degli impieghi statali, a favore delle categorie che ne hanno diritto.

Art. 4.

Domanda di ammissione e termine per la presentazione

La domanda di ammissione al concorso, di cui si allega uno schema, redatta su carta da bollo, intestata al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o spedita, a mezzo di raccomandata postale, alla procura della Repubblica presso il tribunale, nella cui giurisdizione l'aspirante risiede, entro e non oltre due mesi dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine predetto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove dimorano.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

1) cognome e nome (le donne coniugate dovranno indicare il cognome da nubili nonchè quello del marito);

2) la data e luogo di nascita e, per coloro che alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, abbiano superato il 30° anno di età, i titoli che danno diritto alla elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;

3) il domicilio o la residenza presso cui dovrà essere inviata ogni comunicazione;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico o la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale;

7) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;

La firma apposta dall'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata o dal segretario della procura della Repubblica competente a ricevere la domanda medesima, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco (legge 4 gennaio 1968, n. 15). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non saranno ammessi al concorso gli aspiranti che presenteranno o spediranno la domanda di ammissione oltre il termine prescritto.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali.

Art. 5.

Documenti da produrre per comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età, a precedenza o a preferenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli per la elevazione del limite massimo di età, per la precedenza o per la preferenza a parità di merito, devono far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria - Ufficio III, entro il termine perentorio di giorni venti dall'invito, i relativi documenti redatti come segue:

1) gli ex combattenti e categorie assimilate presenteranno copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, su carta da bollo, annotata delle eventuali benemerenze di guerra;

2) i decorati al valore militare, i feriti di guerra ed i promossi per merito di guerra, gli insigniti di croce al merito di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

3) i mutilati e gli invalidi di guerra e per la lotta di liberazione e i mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il decreto di concessione della pensione oppure il certificato mod. 69, rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera per gli invalidi di guerra ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176.

4) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, oppure il documento istitutito con decreto ministeriale 23 marzo 1948 (mod. 69-*ter*), rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero l'invalidità;

5) gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione, gli orfani dei caduti per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

6) gli orfani dei caduti per servizio, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito attestato, rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, oppure mediante il certificato rilasciato dal competente ufficio del lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra o per la lotta di liberazione ed i figli degli invalidi per fatti di guerra, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante certificato su carta da bollo rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione di guerra; detto certificato deve contenere altresì l'indicazione della categoria e la tabella di pensione assegnata nonchè lo stato di filiazione;

8) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio dovranno produrre un certificato su carta da bollo, rilasciato dal sindaco attestante che il padre o la madre fruisce di pensione per mutilazione o invalidità contratta per causa di servizio non chè lo stato di filiazione;

9) le madri e le sorelle vedove o nubili dei caduti indicati nei precedenti numeri 5) e 6) nonché le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata, rlasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante tale loro qualità. Le vedove di guerra dovranno produrre, ai sensi dell'art. 4 della legge 15 novembre 1965, n. 1288 l'apposito mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dello art. 55 della lege 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove dei caduti per causa di servizio dovranno produrre una dichiarazione, in carta da bollo, dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

10) coloro che appartengono ad una delle categorie di profughi indicati nella legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni dovranno comprovare tale loro qualità mediante apposita attestazione, su carta da bollo, rilasciata dal prefetto ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate in applicazione del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104;

11) gli impiegati di ruolo e gli operai di ruolo delle amministrazioni dello Stato, dovranno produrre copia dello stato matricolare, su carta da bollo, con la indicazione delle note di qualifica riportate nell'ultimo quadriennio;

12) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, e i capi di famiglia numerosa dovranno produrre lo stato di famiglia, dal quale risulti che la famiglia è costituita da almeno 7 figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

13) i mutilati ed invalidi del lavoro nonchè gli orfani e le vedove dei caduti sul lavoro di cui alla legge 14 ottobre 1966, n. 851, dovranno produrre un attestato, in bollo, rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

14) i mutilati e gli invalidi civili dovranno produrre apposita attestazione rilasciata dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Art. 6.

Prove di esame

L'esame di concorso consta di due prove scritte, di una prova orale e di una prova pratica di dattilografia.

Le due prove scritte, che avranno luogo in due giorni distinti, consisteranno:

1) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia civile;

2) nello svolgimento di un tema di nozioni di procedura riguardanti la notificazione degli atti in materia penale.

La prova orale verterà su nozioni riguardanti la notificazione degli atti in materia civile e penale, sulla legislazione cambiaria e sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.

Gli aspiranti dovranno, inoltre, sostenere una prova pratica di dattilografia.

Art. 7.

Diario delle prove scritte

Le prove scritte degli esami avranno luogo in Roma, palazzo dello sport all'Eur, piazzale dello Sport, nei giorni 16 e 17 novembre 1977, con inizio alle ore 8.

Pertanto, i concorrenti a cui non sia stata comunicata la esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi al palazzo dello Sport all'Eur, in Roma, nei giorni suddetti alle ore 8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale e quella pratica di dattilografia non si intenderanno superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte, del voto riportato nella prova pratica e del voto riportato nella prova orale.

Art. 8.

Graduatorie dei concorrenti

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva da ciascun candidato riportata con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e successive estensioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati dichiarati idonei oltre i vincitori, sarà formata tenuto conto delle disposizioni vigenti che prevedono riserva di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Le graduatorie stesse saranno approvate con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia e di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso decorre il termine per le impugnative.

I concorrenti dichiarati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non acquisteranno alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti.

Art. 9.

Documento di identificazione

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento aggiornato con fotografia (tessera postale, porto d'armi, patente automobilistica, passaporto, carta di identità o libretto ferroviario).

Art. 10.

Documenti di rito

I candidati utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire, a mezzo di raccomandata postale, al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio III dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali, nel termine perentorio di giorni venti dall'invito, i seguenti documenti:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia notarile autentica su carta da bollo.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, su carta da bollo, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma originale il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo; non è ammesso il certificato dell'atto di nascita.

I candidati nati all'estero, per i quali non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, potranno produrre un certificato della competente autorità consolare, debitamente legalizzato.

C) Certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine,

D) Certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il tribunale competente per territorio.

Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato medico, su carta da bollo, rilasciato dal medico provinciale o militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio, in base anche all'accertamento previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed invalidi per servizio o del lavoro, debbono produrre il certificato medico rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 21 febbraio 1953, n. 142, contenente, cioè, la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e che, per la natura e il grado dell'invalidità o mutilazione, non è di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che, inoltre, è idoneo a disimpegnare le mansioni di aiutante ufficiale giudiziario.

I candidati impiegati di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *A*) ed *F*) del presente articolo, unitamente alla copia integrale dello Stato di servizio.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 192, purchè esibiscano un certificato di povertà.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*) ed *F*) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi da quella della lettera d'invito.

Roma, addì 8 febbraio 1977

p. *Il Ministro*: SPERANZA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1977
Registro n. 6 Giustizia, foglio n. 170

Schema della domanda
(redatta su carta da bollo, da presentare
o spedire alla procura della Repubblica
nella cui giurisdizione l'aspirante risiede
a mezzo di raccomandata postale)

Il sottoscritto . . . . residente o domiciliato a . . (provincia di . . .) in via . . . n. (codice postale n. .) chiede di essere ammesso al concorso, per esame, a trecentotrenta posti di aiutante ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 8 febbraio 1977.

Dichiara sotto la propria responsabilità:

a) che è nato il . . . . a . .
e che avendo superato i trenta anni, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo (1);
b) è cittadino italiano;
c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure . . (2);
d) ha riportato . . (3);
e) è in possesso del titolo di studio . . conseguito nell'anno scolastico . . . presso . . . .
f) la sua posizione, in ordine agli obblighi militari è la seguente (4);
g) ha prestato servizio . . . (5);

Data, . .

Firma (6)
. . . . .

---

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto alla elevazione del limite di età di anni 30.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) Indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione) con gli estremi del relativo provvedimento.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno dichiarare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Ove ricorra l'ipotesi, indicare la qualità del servizio prestato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei rapporti d'impiego.

(6) La firma del candidato deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere; se trattasi di impiegato dello Stato è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

(3174)

MINISTERO DELLA DIFESA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cuoco » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 41 del 9 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 319, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cuoco » qualificato.

(2262)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « falegname - vetraio » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 41 del 9 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 317, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « falegname - vetraio » qualificato.

(2253)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fotografo - operatore stampatore a gelatina » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 41 del 9 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 314, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « fotografo - operatore stampatore a gelatina » qualificato.

(2254)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « frigorista » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 41 del 9 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 316, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « frigorista » qualificato.

(2255)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « legatore - rilegatore in pelle, doratore » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 42 del 16 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1976, registro n. 27 Difesa, foglio n. 388, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « legatore - rilegatore in pelle, doratore » qualificato.

(2257)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « litografo - varitipista » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 42 del 16 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 307, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « litografo - varitipista » qualificato.

(2258)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « muratore - muratore in genere » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 42 del 16 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1976, registro n. 27 Difesa, foglio n. 389, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « muratore - muratore in genere » qualificato.

(2259)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per per la qualifica di mestiere di « idraulico - tubista » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 41 del 9 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 315, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « idraulico - tubista » qualificato.

(2256)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a diciassette posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cameriere » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 42 del 16 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 luglio 1976, registro n. 32 Difesa, foglio n. 140, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a diciassette posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cameriere » qualificato.

(2261)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « falegname - lucidatore di mobili » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 42 del 16 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1976, registro n. 37 Difesa, foglio n. 233, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « falegname - lucidatore di mobili » qualificato.

(2252)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a trenta posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « famiglio » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 50 dell'11 dicembre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 6 novembre 1976, registro n. 48 Difesa, foglio n. 332, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a trenta posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « famiglio » qualificato.

(2263)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « riordinatore di casermaggio - guardarobiere » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 42 del 16 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1976, registro n. 27 Difesa, foglio n. 390, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « riordinatore di casermaggio - guardarobiere » qualificato.

(2264)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso a dieci posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « guardiano » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 42 del 16 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1976, registro n. 28 Difesa, foglio n. 340, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a dieci posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « guardiano » qualificato.

(2265)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « infermiere patentato » qualificato.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa n. 41 del 9 ottobre 1976, è stato pubblicato il decreto ministeriale 20 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1976, registro n. 27 Difesa, foglio n. 391, con il quale è stata approvata la graduatoria ed è stato dichiarato il vincitore del concorso ad un posto di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « infermiere patentato » qualificato.

(2266)

OSPEDALE DI BUDRIO

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Budrio (Bologna).

(3177)

OSPEDALE CIVILE DI ANAGNI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anagni (Frosinone).

(3178)

OSPEDALE « DEI BIANCHI V. EMANUELE III » DI CORLEONE

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo).

(3179)

OSPEDALE « DELMATI » DI S. ANGELO LODIGIANO

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Angelo Lodigiano (Milano).

(3183)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di geriatria;

un posto di assistente del laboratorio di analisi chimico-cliniche e di microbiologia;

un posto di assistente di immunoematologia e del servizio trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(3235)

OSPEDALE « S. ANTONIO ABATE » DI SASSOFERRATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario e un posto di assistente del gabinetto di analisi cliniche:

un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sassoferrato (Ancona).

(3185)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « M. SANTO » DI COSENZA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cosenza.

(3180)

OSPEDALI « PIEMONTE E R. MARGHERITA » DI MESSINA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia toracica e generale presso l'ospedale « R. Margherita »;

un posto di assistente della divisione oculistica presso l'ospedale « Piemonte ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Messina.

(3232)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso a due posti di assistente della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(3233)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI TODI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Todi (Perugia).

(3184)

OSPEDALE SPECIALIZZATO « A. CARLE » DI CUNEO

Concorso a quattro posti di assistente di pneumologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a quattro posti di assistente di pneumologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Cuneo.

(3186)

OSPEDALE « M. VITTORIA » DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente di gastroenterologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa (ripartizione personale) dell'ente in Torino.

(3234)

OSPEDALE « TRIGONA » DI NOTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Noto.

(3236)

OSPEDALE « S. LUCA » DI VALLO DELLA LUCANIA

Concorso ad un posto di primario di malattie infettive

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Vallo della Lucania (Salerno).

(3237)

OSPEDALE CIVILE DI MOLA DI BARI

Concorso ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Mola di Bari.

(3238)

FONDAZIONE « SEN. PASCALE » DI NAPOLI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di radiodiagnostica della ripartizione clinica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di radiodiagnostica della ripartizione clinica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Napoli.

(3182)

OSPEDALE « PRICIPESSA DI PIEMONTE » DI TAURIANOVA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto e un posto di assistente otoiatra;

un posto di assistente ostetrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(3239)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taurianova (Reggio Calabria).

(3240)

OSPEDALE CIVILE « UMBERTO I » DI CORATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Corato (Bari).

(3181)

OSPEDALE CIVILE DI OSTRA

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ostra (Ancona).

(3241)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ostra (Ancona).

(3242)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100770840)